



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Protocollo di intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai rapporti di collaborazione tra il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio e il Commissario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con riguardo alla piattaforma digitale GE.DI.SI.

tra

il **Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio** (di seguito “Dipartimento”), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Luigi Ferrarara, con sede in Roma, alla via della Ferratella n. 51;

e

Il **Commissario Straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, con sede in Roma, alla Piazza Colonna n. 366 (di seguito “Commissario Straordinario”);

Di seguito congiuntamente definite come le Parti.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e s.m.i. e in particolare l’articolo 11;

Visto l’articolo 15 della 7 agosto 1990, n. 241, recante gli “Accordi fra pubbliche amministrazioni” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e s.m.i.;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e s.m.i., recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, in particolare, l’articolo 12-bis che disciplina le competenze del Dipartimento Casa Italia;

Visto l’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 aprile 2017, n. 45, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che prevede che, nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al n. 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi FERRARA l'incarico di Capo Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando, da ultimo, il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 68 sull'analisi comparativa delle soluzioni informatiche e l'articolo 69 sul riuso delle soluzioni informatiche e gli standard aperti;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che definisce una normativa unitaria per la ricostruzione di edifici e infrastrutture in Italia a seguito di calamità naturali di rilevanza nazionale, applicabile in modo omogeneo su tutto il territorio;

Considerato che la richiamata legge n. 40 del 2025, pur demandando ai singoli atti di attuazione la disciplina puntuale degli strumenti operativi, si fonda sul principio della continuità e della integrazione tra le diverse fasi dell'intervento pubblico, principio che trova concreta attuazione anche attraverso il coordinamento con il Dipartimento;

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 6, lett. a) della suddetta legge, ai sensi del quale il Commissario straordinario opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;

Visto altresì l'articolo 7, comma 1, della medesima legge, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cbersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148”;

Considerato che la Struttura Commissariale si è dotata della piattaforma digitale GE.DI.SI., quale strumento centrale per il monitoraggio integrato degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, idoneo a raccogliere, elaborare e correlare dati amministrativi, tecnici e finanziari, garantendo trasparenza, tracciabilità e presidio delle attività;

Considerato che la piattaforma GE.DI.SI. costituisce un'infrastruttura digitale strategica a supporto delle funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento della ricostruzione, nonché un punto di integrazione con banche dati e sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche coinvolte in grado di consentire un presidio unitario e coordinato delle attività di ricostruzione e di rafforzare le misure di gestione e controllo;

Considerato che la piattaforma GE.DI.SI. è destinata a supportare, in una logica evolutiva, anche il monitoraggio degli interventi di ricostruzione pubblica, ivi inclusi quelli relativi agli edifici di culto e ai beni di interesse culturale, in coerenza con le ordinanze commissariali vigenti e con la disciplina speciale di settore;

Considerato che l'estensione funzionale della piattaforma ai diversi ambiti della ricostruzione consente una visione unitaria e sistemica degli interventi, favorendo il coordinamento tra soggetti attuatori, amministrazioni centrali e territoriali;

Considerato che le piattaforme digitali e le banche dati utilizzate ai fini della ricostruzione costituiscono asset strategici la cui compromissione potrebbe incidere sulla continuità delle funzioni pubbliche essenziali;

Considerato che la piattaforma GE.DI.SI. rappresenta una infrastruttura di riferimento per forme strutturate di collaborazione con le Strutture pubbliche preposte ad attività di supporto e controllo e che risulta pertanto di fondamentale importanza anche per il Dipartimento, al fine di valorizzare e capitalizzare le esperienze maturate nella ricostruzione post-sisma 2016 e di utilizzarle più in generale nei processi di gestione delle ricostruzioni e della prevenzione del rischio a livello nazionale;

Ritenuto che sia di fondamentale importanza implementare la sezione di monitoraggio di GE.DI.SI. in coordinamento con il Dipartimento al fine di proseguire la collaborazione finalizzata

a garantire un più esteso e puntuale monitoraggio sulle attività di ricostruzione;

Considerato, infine, che l'architettura e le funzionalità della piattaforma GE.DI.SI. la rendono idonea ad essere in futuro impiegata, con le necessarie personalizzazioni, anche in contesti di ricostruzione conseguenti ad altre calamità naturali;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO E
CONCORDANO**

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini che seguono

Articolo 1

(Oggetto e ambiti della collaborazione)

1. Le premesse al presente Protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate.
2. Il presente Protocollo è finalizzato a formalizzare e consolidare, nel rispetto del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali delle Parti, il rapporto di collaborazione nell'ambito dello sviluppo della sezione della piattaforma GE.DI.SI. dedicata al monitoraggio e alla gestione delle attività di ricostruzione.
3. Con successivi atti potranno essere disciplinate le modalità per l'eventuale riuso della piattaforma, nonché l'utilizzo della stessa per la gestione e il monitoraggio di eventuali ulteriori processi di ricostruzione in dipendenza da altri eventi calamitosi.

Articolo 2

(Modalità attuative)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo e la definizione delle relative attività operative, le Parti, di comune accordo, stabiliscono le modalità attuative con particolare riferimento allo sviluppo della sezione di monitoraggio delle attività di ricostruzione, nonché proporre eventuali azioni migliorative o integrative.
2. Le Parti di comune accordo istituiscono un gruppo di lavoro individuandone i componenti.
3. I componenti del gruppo di lavoro si riuniscono con cadenza periodica, e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, per definire a livello tecnico le modalità attuative, il monitoraggio dello stato di attuazione, lo sviluppo della sezione di monitoraggio delle attività di ricostruzione e discutere delle eventuali azioni migliorative o integrative.
4. Le Parti concorderanno l'eventuale messa a disposizione, anche in maniera condivisa, del proprio personale per le finalità del protocollo. In ogni caso è assicurata, per tutta l'annualità 2026, la continuità operativa del gruppo di lavoro tecnico attualmente operativo nell'ambito della Struttura Commissariale.

Articolo 3

(Durata, modifiche e comunicazioni)

1. Il presente Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata della gestione commissariale per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, salvo diverso accordo delle Parti.
2. In qualunque momento della sua vigenza, l'accordo può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
3. Le comunicazioni relative ai precedenti commi dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) istituzionale delle Parti.

Articolo 4

(Comunicazione e valorizzazione dell'iniziativa)

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d'intesa.
2. L'utilizzazione dei loghi, al di fuori delle iniziative congiunte nell'ambito di collaborazione del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.
3. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente iniziative di informazione e comunicazione istituzionale volte a valorizzare il reciproco rapporto di collaborazione.

Il Capo del Dipartimento Casa Italia
(Cons. Luigi Ferrara)

Luigi Ferrara

Il Commissario Straordinario del Governo
(Sen. Guido Castelli)



Guido Castelli
03.06.2026
11:19:06
GMT+01:00



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

OGGETTO: Decreto approvativo del protocollo d'intesa tra il Dipartimento Casa Italia e il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 16/06/2026 al numero 18686 ha avuto esito positivo.

Pertanto, è stato registrato ai sensi dell'articolo 51 del DPCM 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il **visto numero 2233** apposto in data **18/06/2026**.

IL REVISORE
M. Cristina Ferroni

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lucia Massa)
firmato digitalmente

Lucia Massa

18-06-2026 | 09:56:56 CEST



**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Alla

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento Casa Italia

per il tramite

dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC)

NOTA DI RESTITUZIONE

Oggetto: Restituzione del decreto approvativo del Protocollo di intesa tra il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con riguardo alla piattaforma digitale GE.DI.SI.. (Vs. rif. 19139-P-18/06/2026) - Fasc. SILEA n. 222095

Si restituisce il provvedimento indicato in oggetto in quanto non ricompreso nel perimetro applicativo dei controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 20/1994. In particolare, il provvedimento, approvativo di un Protocollo da cui non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, non è qualificabile come atto di programmazione comportante spese (fattispecie di cui alla lettera



c) del citato art. 3), né appare trattenibile ad altro titolo di competenza da parte di quest'Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

ANNALaura LEONI

firmato digitalmente

IL CONSIGLIERE DELEGATO

MARIA LUISA ROMANO

firmato digitalmente

